



DECRETO 2086

Tribunale di Lecco

Il Presidente

provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma da uno a sette, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e ulteriormente dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3;

visti i propri decreti 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020, 15 aprile 2020 n. 2082/2020

visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36 a tenore del quale *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 (omissis).*

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 ;

visto l'art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

visti i DPCM 8 marzo 2020 e 26 aprile 2020 (in G.U. 27.4.2020 n. 108), *Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale;*

lette le delibere del C.S.M. 5 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020 (prot. P5102/2020-Prat. n. 186/VV/2020);

visto il decreto del Dir. Gen. S.I.A. del 10 marzo 2020;

richiamato e confermato tutto quanto disposto nei propri precedenti decreti 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020;

considerata la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ;

sentiti l'Autorità sanitaria territoriale – per il tramite del Prefetto di Lecco –, il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, il Presidente del Consiglio



Tribunale di Lecco

dell'Ordine degli Avvocati di Lecco anche in rappresentanza della Camera Penale di Como-Lecco;

sentiti il Presidente della seconda Sezione promiscua, tutti i magistrati professionali, il magistrato delegato ai sensi dell'art. 5 L. n. 57/2016 dallo scrivente nella veste di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

sentiti i Direttori amministrativi anche quali responsabili delle aree civili e penali;

richiamati i propri decreti in data 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 riguardanti la limitazione e la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli Uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici, le modalità del controllo agli accessi al Palazzo di giustizia esercitato dall'addetto alla vigilanza, avuto riguardo ai provvedimenti a firma congiunta dei capi degli Uffici giudiziari lecchesi 23 marzo 2020 e 14 aprile 2020 adottati in ossequio alle ordinanze 22 marzo 2020 n. 514 e 11 aprile 2020 n. 515 del Presidente della Regione Lombardia;

richiamati gli ordini di servizio dello scrivente – quale dirigente amministrativo – per la costituzione di presidi amministrativi in attuazione del disposto dell'art. 87 comma primo lett. a) del D.L. n. 18/2020;

considerato che l'andamento dei contagi da coronavirus nel territorio del circondario sembra mostrare una stabilizzazione con tendenza, seppure lenta, al ribasso che, se consente di prevenire una graduale uscita dall'emergenza (come per l'intera Regione), impone altresì di procedere con cautela nell'adozione di misure per la ripresa dell'attività giudiziaria, verso la quale si orientano le richieste della grande maggioranza dei magistrati del Tribunale e degli avvocati, e nei tempi di attuazione delle dette misure;

ADOTTA

le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la fissazione delle udienze, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria

SETTORE CIVILE

DISPOSIZIONI GENERALI. CAUSE DEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

Fermi i rinvii dei procedimenti già operati in forza dei decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020, 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020



Tribunale di Lecco

n. 2082/2020 ciascun giudice, monocratico o collegiale, rinvierà le udienze già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, con l'eccezione degli affari urgenti indicati al comma 3 lett. a) dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dall'art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e salvo quanto indicato di seguito con riguardo sia al contenzioso civile ordinario, sia alle cause di lavoro, di famiglia e minori, alle procedure concorsuali e a quelle esecutive.

Le date dei rinvii saranno comunicati a mezzo cancelleria anche con l'utilizzo dei modelli predisposti dalla STO e trasmessi dai MAGRIF, se del caso debitamente adattati dai singoli giudici.

Al di fuori della previsioni di cui all'art. 83 comma terzo lett. a) D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato, ciascun giudice valuterà se trattare procedimenti nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, avuto riguardo a requisiti di urgenza peculiari al singolo procedimento, alle condizioni del ruolo di cui è titolare, alla natura dei diritti in contesa, all'interesse delle parti come specificamente rappresentato, alla data di iscrizione a ruolo della causa, allo stato di trattazione della controversia, considerandosi di regola suscettibili di trattazione senza rinvio e dunque da trattare, salvo diversa, motivata indicazione del giudice, i procedimenti pervenuti a precisazione delle conclusioni.

In tutti i casi in cui il giudice procederà alla trattazione dell'udienza, egli dovrà adottare, in via preferenziale e sempre che ne sussistano i presupposti normativi, le modalità di cui ai punti f) e h) comma settimo dell'art. 83 D.L. citato, nel primo caso mediante utilizzo di *consolle* PCT e programmi *Skype for business* o *3413 Microsoft Team*, di cui al provvedimento Ministero della Giustizia/DGSIA 10/3/2020 prot. n./20.

Lo svolgimento delle udienze e l'attività preparatoria ad esse avverranno secondo le modalità di cui alla "proposta di protocollo per udienze civili tramite trattazione scritta" e "tramite collegamento da remoto" allegate al presente decreto sulle quali si è svolta ampia interlocuzione tra i magistrati di questo Ufficio e l'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Nel caso in cui il ricorso alle indicate modalità non sia in concreto possibile e sussistano i presupposti normativi di indifferibilità della trattazione del procedimento, dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure igienico sanitarie impartite dalla Pubblica Autorità, centrale e territoriale, con la normativa primaria e secondaria emessa al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La celebrazione dell'udienza avverrà a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c. nelle aule al primo piano, salvo che il numero dei presenti e le dimensioni dell'ambiente consentano il rispetto delle norme di distanziamento di cui alla normativa statale e regionale anche negli studi dei giudici; le parti e i loro difensori e chiunque partecipi all'udienza saranno muniti di DPI e osserveranno le altre cautele eventualmente indicate dal giudice



Tribunale di Lecco

CAUSE DI LAVORO

Si conferma che rientrano tra i procedimenti da trattare come urgenti le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art. 1 comma 58 e segg. L. n. 92/2012 e tutti quelli cui la cui ritardata trattazione può determinare grave pregiudizio alle parti.

Quando trovi applicazione la modalità di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h) D.L. n. 18/2020) e il giudice, anche in forza della previsione di cui al secondo periodo del paragrafo che precede, intenda avvalersene, varrà quanto indicato all'art. 3 dell'allegata "proposta di protocollo per le udienze civili tramite trattazione scritta"; secondo la quale gli avvocati, depositando note difensive, rinunciano alla lettura del dispositivo in udienza.

L'udienza fissata costituirà sia per le parti sia per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento.

CAUSE DI FAMIGLIA E MINORI

Si conferma quanto indicato nei decreti 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020.

A precisazione di quanto disposto dall'art. 83 comma terzo lett.a) in materia di contenzioso di famiglia, saranno considerate urgenti anche le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti tale da determinare una situazione di serio pregiudizio per i minori coinvolti o per gli equilibri familiari, rappresentata da almeno una delle parti o valutata dal presidente del Tribunale in sede di assegnazione del ricorso.

Saranno parimenti ritenuti urgenti i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di salute.

In ragione della peculiarità della materia trattata la modalità di svolgimento dell'udienza sarà quella ordinaria, con la presenza delle parti e dei loro difensori.

Soltanto per i procedimenti di natura consensuale (separazioni consensuali, divorzi congiunti, scioglimenti di unioni civili, ricorsi ex artt. 709 ter e 710 c.p.c. congiunti, ricorsi ex artt. 337 bis, ter, quinquies c.p.c. congiunti) si farà luogo alla trattazione dell'udienza in forma scritta (art. 83 comma settimo lett. h D.L. n. 18/2020) salva espressa richiesta di trattazione con modalità di presenza contenuta nell'atto introduttivo.

Troveranno applicazione gli artt. 1 e 2 di cui alla proposta di protocollo per la trattazione delle udienze civili in materia di famiglia PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE, incluse le IPOTESI PARTICOLARI di cui ai punti A) e B) allegata



Tribunale di Lecco

al presente decreto, sulle quali si è svolta ampia interlocuzione tra i magistrati di questo Ufficio e l'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Per tutti i ricorsi contenziosi non rientranti nella previsione di cui all'art. 83 comma 3 lett.a) D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, le udienze fissate saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Saranno suscettibili di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h. D.L. n. 18/2020), secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto le udienze :

- a) prefallimentari;
- b) di approvazione di rendiconto del curatore;
- c) ai sensi degli artt. 26 e 36 L.F.;
- d) di comparizione ex art. 162 L.F. nei concordati preventivi;
- e) per l'omologazione del concordato preventivo;
- f) di approvazione dei piani di riparto;
- g) di verifica dello stato passivo.

Ai fini di consentire l'eventuale comparizione del debitore dinanzi al giudice, questi, dopo la concessione di termine ai difensori costituiti per il deposito di note scritte, fisserà un'udienza in Tribunale per l'eventuale comparizione del debitore. Ove questi compaia e formuli deduzioni suscettibili di replica il giudice valuterà la successiva instaurazione del contraddittorio.

In alternativa alla trattazione scritta il giudice potrà adottare la trattazione "da remoto" (art. 83 comma settimo lett. f) D,L, n. 18/2020) secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto. Anche in tale ipotesi il giudice fisserà un'udienza in Tribunale per consentire l'eventuale presenza del debitore dinanzi a sé contemporaneamente al collegamento "da remoto" con gli avvocati.

PROCEDURE ESECUTIVE

Saranno suscettibili di trattazione scritta (art. 83 comma settimo lett. h. D.L. n. 18/2020), secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto tutte le udienze del ruolo del giudice dell'esecuzione mobiliare e altresì le seguenti udienze :

- a) di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596 c.p.c.);
- b) di verifica dei pagamenti del debitore ammesso alla conversione del pignoramento;
- c) di estinzione e sospensione della esecuzione con istanza congiunta (artt. 624 bis e 629 c.p.c.);
- d) ai sensi dell'art. 569 c.p.c..



Tribunale di Lecco

Ai fini di consentire l'eventuale comparizione del debitore dinanzi al giudice, questi, dopo la concessione di termine ai difensori costituiti per il deposito di note scritte, fisserà un'udienza in Tribunale per l'eventuale comparizione del debitore. Ove questi compaia e formuli deduzioni suscettibili di replica il giudice valuterà la successiva instaurazione del contraddittorio.

In alternativa alla trattazione scritta il giudice potrà adottare la trattazione "da remoto" (art. 83 comma settimo lett. f) D,L, n. 18/2020) secondo le modalità previste nella corrispondente "proposta di protocollo per le udienze civili" allegata al presente decreto. Anche in tale ipotesi il giudice fisserà un'udienza in Tribunale per consentire l'eventuale presenza del debitore dinanzi a sé contemporaneamente al collegamento "da remoto" con gli avvocati.

UDIENZE CIVILI E PENALI DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Fermi i rinvii dei procedimenti già operati in forza dei decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020, 9 marzo 2020 n. 2074/2020, 19 marzo 2020 n. 2076/2020 e 15 aprile 2020 n. 2082/2020 ciascun giudice rinvierà le udienze civili e penali già fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, con l'eccezione degli affari urgenti indicati al comma 3 dell'art. 83 D.L. 17.

DEPOSITO ISTANZE, RICHIESTE E IMPUGNAZIONI

Tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente.

PRESIDIO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA.

Nelle giornate di udienza verrà predisposto un presidio all'ingresso del Palazzo di giustizia e l'accesso al piano delle aule verrà regolamentato da uno o più incaricati, in base all'orario d'udienza e su indicazione telefonica del cancelliere che assiste il giudice. L'accesso e l'uscita dei partecipanti ai processi dovranno avvenire secondo percorsi separati in conformità alla segnaletica che verrà apposta.

Saranno predisposti indicatori in prossimità degli spazi antistanti il Palazzo destinati all'attesa di coloro che debbono accedere alle aule di udienza, in modo da differenziare i flussi di accesso dei primi dall'utenza che si reca alle cancellerie secondo gli appuntamenti fissati..



Tribunale di Lecco

SETTORE PENALE

LINEE GUIDA PER IL DIBATTIMENTO PENALE

Le disposizioni che seguono hanno carattere eccezionale e sono valide solo per il periodo emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

Allo scopo di agevolare un rientro graduale nella piena operatività del settore, si è convenuto di utilizzare il periodo dal 12 maggio 2020 al 7 giugno 2020 per smaltire le notifiche dei rinvii e organizzare la ripresa del lavoro ordinario, suddividendo le udienze in due archi temporali.

In particolare:

Fino al 7 giugno 2020 si celebreranno:

- a. i procedimenti attualmente non sospesi secondo i criteri in vigore in base all'art. 83 comma 3 D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n.28;
- b. i procedimenti in cui sia applicata una *misura cautelare personale detentiva e per cui non sia prevista attività istruttoria*;
- c. i procedimenti ex art. 324 c.p.p.;
- d. i giudizi direttissimi a seguito di convalida di arresto.

A partire dall'8 giugno 2020 e fino al 31.luglio 2020 il tribunale procederà alla trattazione, oltre che degli affari penali di cui all'elenco che precede, anche di quelli in cui sia applicata una misura cautelare personale detentiva per i quali sia prevista attività istruttoria e inoltre degli affari penali di seguito indicati:

- a. procedimenti in cui sia applicata una *misura cautelare personale non detentiva*: in questo caso il giudice valuterà, caso per caso, se, in relazione alla attuale emergenza sanitaria, sia opportuna la celebrazione del giudizio, anche con riguardo alla scadenza dei termini di durata della misura;
- b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza;
- c. giudizi abbreviati non condizionati alla assunzione di prove orali o in cui è stato manifestato dalla difesa il consenso alla integrale acquisizione degli atti;
- d. procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti in cui sia già stata presentata l'istanza dell'imputato, anche se non munita del consenso del p.m.;
- e. procedimenti fissati per discussione;
- f. udienze che per loro natura non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti (verifica irreperibili, messa alla prova, prima udienza "di fatto", rinvii per riunione rinnovazioni di notifiche e casi analoghi);



Tribunale di Lecco

- g. incidenti di esecuzione;
- h. processi di appello ex art. 322-bis c.p.p.;
- i. processi di prevenzione (per i casi residui ancora sul ruolo);
- j. processi urgenti, come di seguito definiti:

Sono considerati processi urgenti:

- I) quelli di cui agli artt. 175 c.p.p. riguardanti detenuti per il processo per il quale si procede e per i quali è prevedibile la scarcerazione in caso di accoglimento dell'istanza;
- II) quelli relativi ai MAE emessi dal Tribunale di Lecco;
- III) quelli che in ogni caso presentino carattere di urgenza dichiarata dal giudice collegiale o monocratico, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato. A titolo esemplificativo si intendono urgenti i processi nei quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti.

L'urgenza è valutata a seguito della presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori di istanza espressa volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza o i collegamenti da remoto previsti dall'art. 83 comma dodicesimo D.L. n. 18/2020.

Tutti gli altri processi, diversi da quelli sopra indicati, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, con provvedimento adottato in udienza avvalendosi di un difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. e con onere per la cancelleria di notificare il verbale al difensore titolare che pertanto è invitato a non comparire ovvero, qualora il giudice non tenga udienza, con decreto "fuori udienza" notificato alle parti .

Per le udienze filtro di giugno e luglio il Giudice, previa interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p., provvederà alla sola verifica della regolare costituzione delle parti.

Le parti offese che vorranno costituirsi parte civile dovranno depositare l'atto di costituzione.

Le questioni sulla costituzione delle parti private e le altre questioni preliminari verranno trattate e decise alla udienza successiva.

Per le giornate di martedì e di mercoledì, nelle quali si celebrano anche le udienze preliminari, al fine di evitare assembramenti nelle aree comuni, si celebrerà un'unica udienza secondo le seguenti regole.

Nella giornata di martedì si celebrerà solo l'udienza della Dr.ssa BEGGIO.



Tribunale di Lecco

La Dr.ssa BEGGIO provvederà a rinviare i procedimenti dei Colleghi che non tengono udienza, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. La Cancelleria notificherà i rinvii ai difensori non presenti.

Nella giornata di mercoledì si celebrerà solo l'udienza della Dr.ssa PASSONI. La Dr.ssa PASSONI provvederà a rinviare i procedimenti dei Colleghi che non tengono udienza, avvalendosi di un unico difensore nominato ex art. 97/4 c.p.p. La Cancelleria notificherà i rinvii ai difensori non presenti.

Ogni udienza monocratica dovrà terminare entro e non oltre le ore 13.30.

Nel caso in cui si debba procedere alla convalida di un arresto e alla celebrazione del giudizio direttissimo, il giudice avrà cura di fissare suddetta udienza a distanza di mezz'ora dalla celebrazione dell'ultima udienza di trattazione ordinaria.

Celebrazione dei processi: considerazioni generali

Nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 il collegio e i giudici monocratici, celebreranno i processi come sopra indicati, di regola, a porte chiuse ex art. 472 c.p.p.

Nei processi con più di due parti processuali (intendendosi per parte: imputato, responsabile civile, civilmente obbligato e parte civile) il giudice valuterà la opportunità di procedere al giudizio in base al numero dei soggetti che vi parteciperanno. In ogni caso il giudice eviterà di celebrare i processi che comportino la partecipazione di un numero di persone fisiche superiore a cinque fino al 31 maggio 2020 e superiore a sette fino al 31 luglio 2020.

Anche in questo caso, comunque, potrà celebrare il giudizio per ragioni di eccezionale rilevanza o quando, sentite informalmente le parti, sarà prevedibile un numero complessivo di partecipanti rispettivamente fino a cinque o a sette.

La celebrazione dei processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare in carcere avverrà mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibile le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e purché siano garantiti il contraddittorio, l'effettiva partecipazione delle parti e la fonia riservata tra la persona detenuta o in stato di custodia cautelare ed il difensore laddove necessario.

Per gli imputati agli arresti domiciliari o sottoposti ad altra misura si procederà all'udienza nelle stesse modalità stabilite per gli imputati liberi.



Tribunale di Lecco

In particolare, per i processi celebrati “da remoto”:

- nel caso in cui lo ritenga necessario ed indispensabile il Giudice, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato detenuto nell'aula di udienza per il tempo necessario all'atto (es. confronto, ricognizione, ecc.), adottando le distanze e le altre cautele imposte dall'Autorità Sanitaria;
- nel caso in cui non fosse possibile procedere da remoto – per problemi di natura tecnica e comunque sino al 31 luglio 2020 – le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone.

In tutti i casi in cui si celebra l'udienza, all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, muniti di DPI e adottando le altre cautele eventualmente indicate dal presidente del collegio o dal giudice.

Parimenti il presidente del collegio dovrà vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aereazione.

Prima dell'udienza, il presidente o il giudice prenderà i provvedimenti necessari, anche tramite comunicazione informale con i difensori delle parti, per impedire la trattazione simultanea dei processi: a tal fine, i processi chiamati alla stessa ora dovranno essere rifissati ad una distanza temporale di almeno TRENTA minuti l'uno dall'altro.

I difensori e le parti sono invitati a osservare scrupolosamente gli orari di udienza che saranno loro comunicati dal giudice, accedendo all'ingresso del Palazzo di Giustizia non prima di cinque minuti dall'orario di udienza.

In ogni caso non saranno trattati per ogni udienza più di SETTE fascicoli fino al 31.05.2020 e di DIECI fascicoli fino al 31.07.2020.

Il giudice selezionerà i fascicoli da trattare temperando la celebrazione dei processi con la necessità di evitare gli assembramenti in aula e nelle aree comuni del Palazzo di Giustizia.

Il Tribunale comunicherà previamente ai difensori, via mail, tramite comunicazione all'Ordine ed eventualmente anche in via informale, la mancata celebrazione dei processi eccedenti tale numero.

Alla mail all'Ordine sarà allegato l'elenco dei processi rinviati con i nominativi dei difensori delle parti.

L'Ordine si assume l'onere di comunicare i rinvii ai difensori.

I difensori saranno sostituiti da un difensore d'ufficio nominato dal Giudice ex art. 97/4 c.p.p.; il nominativo sarà comunicato all'Ordine.



Tribunale di Lecco

Sarà onere dell'Ordine invitare i difensori non presenti a inviare delega al difensore d'ufficio indicato dal giudice ex art. 102 c.p.p., allo scopo di limitare le notifiche ai difensori non presenti.

LINEE GUIDA PER L'UFFICIO G.I.P.

Nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020 i G.I.P. celebreranno le udienze preliminari e le altre udienze camerali già fissate approfittando – nella prima fascia temporale sino al 31 maggio p.v. – della riduzione dell'attività di udienza da parte del Tribunale dibattimentale.

Avuto riguardo alle dimensioni dell'aula di udienza destinata all'Ufficio, il numero di persone presenti in aula non dovrà superare le sei unità per il periodo 12/31 maggio c.m. e le otto unità per la restante fascia temporale sino al 31 luglio 2020.

Anche in questo caso, comunque, il GIP potrà celebrare il giudizio per ragioni di eccezionale rilevanza o quando, sentite informalmente le parti, sarà prevedibile un numero di partecipanti rispettivamente fino a sei o a otto.

Ai fini di consentire la regolamentazione degli afflussi al Palazzo di giustizia il numero dei fascicoli da trattarsi per ciascuna udienza dovrà essere contenuto nella misura tendenziale di 10 sino al 31 maggio c.a. e di 15 sino al 31 luglio c.a..

I processi saranno scaglionati così da garantire chiamate non sovrapposte.

In tutti i casi in cui si celebra l'udienza, all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, muniti di DPI e adottando le altre cautele eventualmente indicate dal presidente del collegio o dal giudice.

I magistrati dell'Ufficio avranno cura di contenere i tempi complessivi di celebrazione dell'udienza in modo che, in linea di massima, l'attività si esaurisca entro le 13,30 di ogni giorno.

Per procedimenti di particolare consistenza saranno concordati con il Capo dell'Ufficio luoghi, anche esterni al Palazzo di giustizia, e modalità di svolgimento idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di distanziamento.

Trovano applicazione, in quanto non incompatibili con le disposizioni dettate nel presente paragrafo, le disposizioni indicati nel paragrafo “Celebrazione dei processi: considerazioni generali” che precede.



Tribunale di Lecco

DISPOSIZIONI COMUNI DI CARATTERE GENERALE

DEPOSITO ISTANZE, RICHIESTE E ATTI DI IMPUGNAZIONE

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al presidente del collegio, al giudice Monocratico o al GIP per quanto di competenza.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve (non oltre un mese dall'istanza) il difensore con una mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via PEC il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

Per il deposito degli atti di impugnazione – tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi – si seguiranno gli orari fissati dal presente provvedimento per l'apertura del Palazzo di giustizia al pubblico.

PRESIDIO ALL'INGRESSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA

Nelle giornate di udienza verrà predisposto un presidio all'ingresso del Palazzo di giustizia e l'accesso al piano delle aule verrà regolamentato da uno o più incaricati, in base all'orario d'udienza e su indicazione telefonica del cancelliere che assiste il giudice. L'accesso e l'uscita dei partecipanti ai processi dovranno avvenire secondo percorsi separati in conformità alla segnaletica che verrà apposta.

Saranno predisposti indicatori in prossimità degli spazi antistanti il Palazzo destinati all'attesa di coloro che debbono accedere alle aule di udienza, in modo da differenziare i flussi di accesso dei primi dall'utenza che si reca alle cancellerie secondo gli appuntamenti fissati..

**

DISPOSIZIONI FINALI

Sono confermate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 come richiamate nel decreto presidenziale 19 marzo 2020 n. 2076/2020 relative:

- a) agli orari di apertura al pubblico delle cancellerie in attuazione dell'art. 87 comma primo lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ;
- b) alla possibilità di temporanea inibizione dell'accesso al pubblico;



Tribunale di Lecco

- c) alle modalità del controllo esercitato dall'addetto alla vigilanza, avuto riguardo ai provvedimenti a firme congiunta dei capi degli Uffici giudiziari lecchesi 23 marzo 2020 e 14 aprile 2020 adottati in ossequio alle ordinanze 22-22 marzo 2020 n. 514 e 11 aprile 2020 n. 515 del Presidente della Regione Lombardia

ed altresì la disposizione di carattere generale secondo la quale l'accesso al Tribunale è consentito – con l'eccezione del personale di magistratura e amministrativo - esclusivamente al fine della partecipazione alle udienze civili e penali e per l'espletamento di incombenze urgenti e non differibili.

Si provvederà, sentiti i direttori amministrativi responsabili di area e le rappresentanze sindacali, a rideterminare con l'opportuna gradualità il numero delle unità del personale amministrativo negli uffici per adeguarlo alle necessità derivanti dal previsto svolgimento dell'attività giudiziaria nel rispetto del disposto dell'art. 87 D.L. n. 18/2020.

Visto l'art. 83 comma sesto ultimo inciso D.L. n. 18/2020 che prevede l'adozione delle misure oggetto del presente provvedimento "d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello" la definitività e l'esecutorietà dello stesso e la sua inserzione sul sito ufficiale del Tribunale sono riservate all'approvazione del Presidente della Corte d'Appello di Milano.

ALLEGATI:

- A) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83 lett. h D.L. n. 18/2020);
- B) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO (art. 83 lett. f D.L. n. 18/2020);
- C) PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Si comunichi :

- al Presidente della Corte d'Appello di Milano anche per la Sua eventuale approvazione
- ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco
- al personale amministrativo
- ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco
- al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori



Tribunale di Lecco

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo solo dopo la comunicazione che il presente decreto è divenuto definitivo
- alla Prefettura di Lecco
- al Ministero della Giustizia – Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Lecco, 4 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 4.5.2020

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Conceita Bellantone